

## VERBALE DI GARA

### VERBALE N. 6

**PROCEDURA APERTA, CON CARATTERE DI URGENZA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TASI-TARI-IMU-TARES) E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (SERVIZIO IDRICO) DEL COMUNE DI FARA IN SABINA.**

**CIG: 8600241762**

**Importo complessivo stimato della concessione € 452.008,24 - valore a base di gara 6% sulle somme effettivamente riscosse**

**Criterio di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10:00 nella sede del Consorzio CEV sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta riservata, è presente il RUP dott. Alberto Soldà ai fini della valutazione delle giustificazioni e chiarimenti pervenuti a seguito dell’attivazione del procedimento di verifica della congruità delle offerte per l’affidamento del servizio in oggetto.

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determina del Comune di Fara in Sabina n. 2 del 18/01/2021 (R.G. n. 27 del 18/01/2021) e Determina CEV n. 4/2021 del 21/01/2021, che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Fara in Sabina, socio del Consorzio, è stata indetta tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it> la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 accelerata per ragioni di urgenza, avente ad oggetto “Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (TASI-TARI-IMU-TARES) e delle entrate patrimoniali (SERVIZIO IDRICO) del Comune di Fara in Sabina”;
- in data 25/01/2021 è stata pubblicata la suddetta procedura sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sull’amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e del Comune di Fara in Sabina, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 9 del 25/01/2021;
- in data 15/02/2021 ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute nel sistema le offerte dei seguenti operatori economici:
  - CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., P. IVA 05863840962;
  - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL, P. IVA 01062951007;
  - SAP SRL, P. IVA 01691650566;

#### **RICHIAMATI:**

- i verbali di gara n. 1 del 16/02/2021 e n. 2 del 22/02/2021 relativi all’esame della documentazione amministrativa, da cui si evince l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i concorrenti partecipanti;

- i verbali di gara n. 3 del 05/03/2021 e n. 1 del 05/03/2021 relativi rispettivamente all'apertura in seduta pubblica della documentazione tecnica per la verifica formale della presenza della stessa e all'esame e valutazione in seduta riservata della documentazione tecnica;
- il verbale di gara n. 4 dell'11/03/2021 relativo all'apertura in seduta pubblica della documentazione economica e all'esame della stessa, poi oggetto di sospensione;
- il verbale di gara n. 2 del 19/03/2021 relativo agli approfondimenti in seduta riservata della Commissione giudicatrice;
- il verbale di gara n. 5 del 25/03/2021 relativo al proseguo in seduta pubblica della valutazione della documentazione economica, da cui emerge la necessità di attivare il procedimento di verifica della congruità delle offerte;

**DATO ATTO** che in data 25/03/2021 è stata inviata via PEC, tramite il sistema telematico CEV, la richiesta di chiarimenti e giustificazioni a seguito dell'avvio del procedimento di verifica della congruità delle offerte nei confronti dei concorrenti I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL e di CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., assegnando come termine ultimo per la presentazione delle stesse il giorno 09/04/2021;

**DATO ATTO** che in data 08/04/2021 sono pervenute via PEC le relative giustificazioni da parte di entrambi i Concorrenti, quindi entro il termine stabilito;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il RUP alle ore 10:05 avvia le operazioni di valutazione dei chiarimenti e delle giustificazioni prodotti.

Il concorrente CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. ha presentato una relazione giustificativa in cui viene esplicitato il processo valutativo che ha portato alla redazione del PEF e alla formulazione dell'offerta economica. In merito alla richiesta di chiarimenti relativa al valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dichiarato nel PEF e in particolare al rilievo che i ricavi dichiarati dal Concorrente evidenziavano il 100% del riscosso senza tenere in considerazione il proprio ribasso offerto in gara e le medie storiche del riscosso fornite dal Comune di Fara in Sabina, il Concorrente precisa in merito al primo punto che il "mancato computo del ribasso offerto in gara nel totale dei ricavi indicato nel PEF è un evidente mero errore materiale rilevabile "ictu oculi" dal confronto tra la stessa Offerta Economica e il PEF, evidenziando che si ritiene emendato con quanto dichiarato nell'offerta economica e che non appare in alcun modo idoneo ad inficiare la validità e attendibilità dell'offerta economica presentata da CNF, fermo il principio generale della immodificabilità della stessa".

Sul punto, a seguito di un approfondimento della giurisprudenza in materia, si ritiene che è ammessa la rettifica dell'errore materiale ictu oculi riconoscibile senza dover effettuare particolari approfondimenti, considerando anche il fatto che il PEF ha la finalità di dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La recente giurisprudenza afferma che *"fermo restando il principio di immodificabilità dell'offerta, l'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile. Tale riconoscibilità deve comunque essere valutata e valutabile ex ante"* (cfr. sentenza del Tar Veneto, Sez. III, 2 marzo 2021, n. 291), nonché che *"per indirizzo giurisprudenziale univoco, anche di questa sezione, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all'interno dell'offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un "errore ostativo" intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà"* (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758 come citata nella sentenza del Tar Veneto, Sez. III, 2 marzo 2021, n. 291).

In merito invece al secondo rilievo, il Concorrente precisa che si è attenuto al valore stimato della concessione calcolato negli atti di gara, ritenendolo ineludibile e immodificabile in sede di offerta economica, ma ha provveduto comunque nelle giustificazioni pervenute a dimostrare l'equilibrio

economico-finanziario individuando il break even point anche con ipotesi di percentuali di riscossione inferiori, dichiarando di poter garantire al Comune di Fara in Sabina una percentuale di incasso del 43% del credito considerando le caratteristiche tecniche, informatiche, giuridiche ed operative dell'iter procedurale di riscossione coattiva adottato.

Sul punto, a seguito di un approfondimento della giurisprudenza in materia, si ritiene possibile una rimodulazione della sovrastima dei ricavi alla luce della giurisprudenza ripresa da ultimo nella sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. I, 4 marzo 2019 n. 212 dove si afferma che *"nel subprocedimento di verifica dell'anomalia l'impresa può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro alio rispetto a quanto inizialmente offerto"* (cfr. sentenza T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 maggio 2017 n. 5899) e che *"nell'ambito del contraddittorio, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015 n. 2581; Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; in termini, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636).

Dall'analisi dei dati indicati dal Concorrente, rimodulati considerando l'applicazione dell'aggio a carico del Comune sull'importo al netto di interessi e sanzioni, si evince comunque il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e la realizzazione di un utile, seppur minore, anche con la percentuale di riscossione indicata.

Il concorrente I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL ha presentato una relazione giustificativa in cui viene esplicitato il processo valutativo che ha portato alla formulazione dell'offerta economica, analizzando diverse voci quali le economie nel metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone per la prestazione del servizio, l'originalità delle soluzioni proposte per il servizio e il costo del lavoro. In merito alla richiesta di chiarimenti relativa alla stima dei crediti riscossi a seguito dell'attività di riscossione coattiva dichiarato nel PEF (valore totale in tre anni di € 2.600.000 rispetto ad un totale dei crediti da riscuotere pari a € 3.766.735,36) e quindi in particolare al rilievo che il Concorrente non ha tenuto in considerazione le medie storiche del riscosso fornite dal Comune di Fara in Sabina ipotizzando oltre il 70% di riscosso, il Concorrente precisa che per tale stima ha considerato le performance che ha ottenuto in realtà analoghe applicando il modello di gestione che ha descritto nelle giustificazioni e nell'offerta tecnica.

In merito invece al secondo rilievo, relativo alla discordanza tra il costo del personale dichiarato e conteggiato nell'offerta economica e quanto conteggiato nel PEF anche alla luce delle tre figure professionali di funzionario responsabile della riscossione offerte in sede di offerta tecnica, il Concorrente precisa che ritiene che la stima del costo relativo al responsabile di zona che ha indicato nel PEF e alle tre figure professionali che ha indicato nel PEF sotto la voce "Costi di direzione" non debba essere ricompresa nei costi di manodopera definiti ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di costi indiretti ripartiti in quota proporzionale relativi a servizi centralizzati della sede operativa/raggruppamento imputabili alle attività derivanti da tutte le commesse aziendali (oltre n.2270 servizi svolti).

Sul punto, a seguito di un approfondimento della giurisprudenza in materia, si ritiene di dover accogliere tale interpretazione alla luce della recente giurisprudenza dove si afferma che *"è preferibile, però, riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (in termini Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; V, 21 ottobre 2019, n. 7135, che, in relazione alle figure professionali che prestano la propria opera a beneficio di più contratti di appalto riferiti alla stessa impresa, parla di attività "trasversale" e le enuncia in tutte quelle che*

*hanno un ruolo direttivo o di coordinamento). L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde infatti all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost., cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l'esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).*

Il Concorrente precisa altresì che, essendo l'attuale fornitore del servizio per il Comune di Fara in Sabina per ulteriori entrate, può ridurre i tempi di evasione delle azioni di recupero del credito vantato dall'Ente in quanto ha già concluso la fase di aggiornamento e normalizzazione del database relativo alle anagrafiche associate alle posizioni debitorie e potendo contare sull'accesso all'anagrafe tributaria previsto dalla riforma normativa in materia di riscossione.

La documentazione presentata da entrambi i Concorrenti risulta dettagliata ed esaustiva, pertanto il RUP ritiene congrue le offerte presentate da I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL e da CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., sciogliendo le riserve sull'attendibilità e sostenibilità dei rispettivi piani economici finanziari (PEF) presentati.

Alle ore 14:45 viene chiusa la seduta. Si procederà con l'invio della comunicazione ai concorrenti della convocazione della seduta pubblica per la comunicazione dell'esito del procedimento di verifica della congruità delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione tramite il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorziocev.it>.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile unico del procedimento

Dott. Alberto Soldà

